

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1238**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, RALLO, ALOI*Presentata il 2 febbraio 1984*

Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane dai titolari di borse di studio, previste dagli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci sembra opportuno e giusto che ai borsisti venga estesa la medesima facoltà di riscatto ai fini pensionistici, già prevista per gli assegnisti, di cui è diverso il nome e sono identici la figura, le funzioni e i compiti espletati.

La circolare n. 183 del 6 luglio 1979 emanata dal Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per le pensioni - n. 2670/A3 di protocollo, avente per oggetto: «Decentramento delle competenze in materia pensionistica. Ulteriori chiarimenti sulle disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza e di previdenza» basa la propria menzionata ingiusta e lesiva discriminazione sul fatto che le borse di studio nel passato non sono state soggette al regime INPS.

Ma a questa «carenza», che non è certo imputabile al laureato vincitore di borsa di studio, può trovare giusto rimedio, con una legge *ad hoc*, il legislatore *a posteriori*, considerato che:

1) il servizio di borsista è valutato sia ai fini della ricostruzione della carriera sia della buonuscita ENPAS, appare evidente la necessità di una legge che lo renda valido anche ai fini del trattamento di quiescenza;

2) per tutta la durata del servizio al borsista era preclusa, per legge, ogni altra attività di lavoro e, di conseguenza, la possibilità di essere iscritto presso gli istituti assicurativi. Ad una normativa carente va dunque ascritto il mancato ver-

samento delle ritenute INPS e non alla negligenza dei lavoratori in questione;

3) la durata di tale servizio è stata per moltissimi casi (borse di studio biennali rinnovabili) anche di quattro anni, e il danno che ne risulta è di ancora maggiore gravità;

4) se è equo computare gli anni di studio pre-laurea, sembra iniquo « depenare » quelli resi nella carriera come servizio allo Stato, in quanto come vero e proprio lavoro dipendente si è configurato quello del borsista e non come fruizione di un sussidio per affinare la didattica e la ricerca. Tra l'altro, per poter riscuotere lo stipendio, il borsista era obbligato a presentare mensilmente al rettore magnifico una dichiarazione firmata dal professore ufficiale della « cattedra », attestante la quantità e la qualità del lavoro prestato (esercitazioni agli studenti, seminari, funzioni varie di istituto, ecc.);

5) il servizio di borsista è da intendersi come rapporto d'impiego anche perché, all'atto di accettazione della borsa, era fatto obbligo di declinare, pena il decadimento della borsa stessa, qualsiasi proposta di altra attività (persino una ora di lezione in una scuola privata);

6) nel contempo, tuttavia, il borsista era equiparato, per legge, ad un insegnante delle scuole secondarie di primo e secondo grado (anche se « equiparato » è termine improprio, in quanto godeva di benefici maggiori riguardo al punteggio, sempre massimo, nelle graduatorie). Ogni

anno, infatti, il borsista accettava l'incarico scolastico dal provveditore agli studi, non assumeva servizio e rimaneva in aspettativa senza assegni per tutta la durata della borsa, avanzando automaticamente in graduatoria. L'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale « Incarichi e supplenze » del 23 marzo 1972 così recita: « l'attività svolta [...] come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico [...] è valutata come servizio scolastico con la massima qualifica, senza limitazione per la valutazione del servizio »;

7) la sussistenza di un rapporto di impiego è anche confermata dal fatto che il servizio di borsista, dal momento che è stato riconosciuto unico titolo ai fini della compilazione delle graduatorie nazionali dei contrattisti (previste all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge dalla legge 30 novembre 1973, n. 766), ha automaticamente aperto la via all'ammissione in ruolo nella scuola e nella pubblica amministrazione, immissione garantita *ope legis*, su domanda dell'interessato, dopo l'espletamento del contratto quadriennale.

Tutte le valutazioni fin qui fatte, inducono alla considerazione che bisogna prontamente intervenire per far sì che anche ai borsisti, come agli assegnisti, venga estesa la valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle Università italiane in qualità di titolari di borse di studio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I titolari di borse di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane.